

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO RAPPORTI ASSICURATIVI EXTRANAZIONALI

Documento: Circolare n. 7 del 22 gennaio 2004.

Oggetto: Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera.

Premessa

Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato con decisione del 4 aprile 2002, i seguenti sette accordi bilaterali firmati a Lussemburgo il 21 giugno 1999 tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, entrati in vigore dopo la notifica definitiva dell'espletamento delle procedure necessarie:

- Accordo sulla libera circolazione delle persone
- Accordo sul trasporto aereo
- Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia
- Accordo sul commercio di prodotti agricoli
- Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione delle conformità
- Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici
- Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

In particolare, con l'**Accordo sulla libera circolazione delle persone** le parti contraenti hanno stabilito di coordinare i rispettivi sistemi di sicurezza sociale applicando la normativa comunitaria in vigore.

Finalità e modalità dell'Accordo

Gli obiettivi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone sono esplicitamente disciplinati all'art. 1 dell'Accordo medesimo. Sostanzialmente, lo scopo dell'Accordo consiste nell'introdurre la libera circolazione delle persone, aprendo progressivamente, per un periodo di prova di sette anni, il mercato del lavoro in Svizzera e nell'UE.

Al termine di questa fase transitoria, la Svizzera potrà decidere se prorogare o meno l'accordo. Tale decisione sottostà a referendum facoltativo.

L'Accordo, quindi, non si è concretizzato integralmente con la sua entrata in vigore, ma si attuerà a tappe, scaglionate nell'arco di dodici anni.

L'accordo interessa tanto i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, quanto le persone che non esercitano un'attività economica ma che dispongono di mezzi finanziari sufficienti. Sin dall'entrata in vigore dell'accordo, i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi possono avvalersi dei diritti previsti a condizione che, a quella data, essi siano già autorizzati a svolgere la loro attività sul territorio delle parti contraenti. Con la libera circolazione delle persone, per i cittadini dell'UE e per gli svizzeri varranno le medesime condizioni di vita, di impiego e di lavoro, sia in Svizzera che nell'UE.

Si forniscono i chiarimenti e le istruzioni necessari per l'applicazione dell'Accordo.

ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Con l'Accordo viene stabilito (art. 8) il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire:

- a) la parità di trattamento
- b) la determinazione della legislazione applicabile
- c) la totalizzazione, per l'acquisizione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali
- d) il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti
- e) la mutua assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni.

A questo scopo, come stabilito nell'allegato II dell'Accordo (art. 1), le parti contraenti hanno convenuto di applicare obbligatoriamente tra di esse, con alcuni adattamenti, i seguenti regolamenti:

● **Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971**, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,

aggiornato da:

● Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.01.97, pag.1) che modifica e aggiorna il Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

● Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.98, pag.1), che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

● Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1998 (GU L168 del 13.6.98 pag. 1), che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

● Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.7.1998 pag.1), che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderli ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.

● Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12.2.1999 pag. 1) recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti.

● **Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972**, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,

aggiornato da:

● Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1) che modifica e aggiorna il Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

● Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.1998, pag. 1), che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

● Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1997 (GU L 168 del 13.6.98 pag. 1), che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

● Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.7.1998 pag. 1), che

modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderli ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.

- Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999 (GU n. L 38 del 12.2.1999 pag. 1) recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti.

Inoltre, le parti contraenti si sono impegnate a considerare le Direttive europee e a prendere atto delle Raccomandazioni entrambe elencate rispettivamente nelle sezioni A e B dell'Allegato II dell'Accordo.

Si precisa che, al momento, non sono applicabili le modifiche relative ai regolamenti europei elaborate successivamente al 21 giugno 1999, data della firma dell'Accordo.

2. Relazione con gli accordi bilaterali preesistenti

Gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea, e quindi anche i preesistenti accordi italo-svizzeri, sono sospesi e sono sostituiti dai regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 dell'Accordo (art. 20).

Pertanto, anche per l'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali, la normativa dei Regolamenti comunitari e, tutto ciò attinente ad essa, è applicata anche nei rapporti con la Svizzera.

Non potranno, quindi, più essere attuate le disposizioni contenute nelle convenzioni e negli accordi bilaterali stipulati nel corso degli anni tra Italia e Svizzera ad eccezione di quanto previsto dal Regolamento n. 1408/71 all'art. 7, paragrafo 2, lettera c)

"Disposizioni internazionali non pregiudicate dal presente Regolamento".

Infatti, in base a questo articolo, nell'allegato III del Regolamento CEE (che riporta tutte le disposizioni delle convenzioni internazionali rimaste applicabili in deroga alla regolamentazione CEE), resta tuttora in vigore, l'art. 3, seconda frase della convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo complementare del 18 dicembre 1963, dall'accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, dal protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e dall'accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

Tale disposizione stabilisce che le prestazioni a carico di una delle parti contraenti sono corrisposte ai cittadini dell'altra parte contraente residenti in un paese terzo alle stesse condizioni e nella stessa misura stabilita per i propri cittadini residenti in detto paese.

3. Campo di applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica al territorio della Svizzera e a quello dei 15 Stati UE che lo hanno sottoscritto e ai quali si applica il Trattato che istituisce la Comunità europea (art.24)

4. Campo di applicazione personale

E' lo stesso al quale fanno riferimento i regolamenti CEE n 1408/71 e n.574/72 per cui oltre ai cittadini dei 15 Stati UE l'Accordo si applica anche ai cittadini della Confederazione svizzera nonché agli apolidi e ai profughi residenti sul territorio di tale Stato, a condizione che abbiano prestato la loro attività lavorativa in Svizzera o in uno o più dei 15 Stati membri, e che, in ragione di tale attività, siano stati iscritti ai rispettivi regimi previdenziali.

Rientrano, altresì, nel campo di applicazione personale:

- i familiari ed i superstiti, a prescindere dalla cittadinanza, di cittadini di uno dei 16 Stati (15 Stati

membri e Svizzera)

- i familiari ed i superstiti, a prescindere dalla cittadinanza, degli apolidi o profughi, residenti in uno di tali Stati
- i superstiti di lavoratori non cittadini di uno dei 16 Stati menzionati, se cittadini di uno dei 16 Stati ovvero apolidi o profughi, residenti sul territorio di uno di tali Stati.

5. Determinazione della legislazione applicabile

A decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo si applicano, anche nei rapporti con la Svizzera, le norme, di cui agli articoli dal 13 al 17, del Regolamento CEE 1408/71, e a questo scopo, per poter applicare l'art.14 quater, nell'allegato VII è aggiunto il testo seguente:

"Esercizio di un'attività non salariata in Svizzera e di un'attività salariata in qualsiasi altro Stato cui si applica il presente Accordo".

Di conseguenza, in virtù dell'articolo succitato, una persona che esercita simultaneamente un'attività autonoma in Svizzera ed un'attività subordinata in Italia è soggetta sia alla legislazione svizzera che a quella italiana.

In materia di distacco, nel quadro dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, solo i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera possono far valere le disposizioni del Regolamento 1408/71.

I distacchi o le proroghe richiesti, sulla base degli accordi bilaterali italo-svizzeri preesistenti, continuano ad essere validi fino alla scadenza dell'autorizzazione anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. Le nuove disposizioni verranno concesse in applicazione dell'art. 17 della normativa comunitaria.

Il periodo massimo di cinque anni di distacco totale, in genere consentito in ambito europeo, deve includere anche i periodi di distacco eventualmente compiuti ai sensi della previgente normativa convenzionale.

6. Autorità ed istituzioni competenti

Gli allegati I, II, III e IV del Regolamento CEE n. 574/72 sono stati opportunamente integrati con l'indicazione delle autorità, istituzioni e organismi competenti svizzeri per l'attuazione dell'Accordo CH-UE. Le Unità operative dell'Istituto, per la trattazione delle pratiche relative alle preesistenti convenzioni e accordi bilaterali, continueranno a rivolgersi al SUVA, Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, Casella postale, 6004 Lucerna; Tel. +41 848 830 830; sito web <http://www.suva.ch/>.

7. Formulari

La modulistica comunitaria é in corso di revisione per i dovuti adattamenti relativi all'entrata in vigore dell'Accordo CH-UE. Nel frattempo, per i casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali, le Unità operative dovranno utilizzare i formulari comunitari attualmente in uso.

Allegati: 1

1. Allegato 1 .

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio CASTRO